



Gewerkschaft des Verkehrspersonals
Syndicat du personnel des transports
Sindacato del personale dei trasporti

2.6 REGOLAMENTO SULL'ELABORAZIONE, LA MODIFICA E LA DISDETTA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (CCL)

COMITATO SEV – 9 GIUGNO 2023



Distribuzione:

Comitato SEV
Commissione direttiva SEV
Membri comitati centrali
Presidenti sezionali
Cassiere/i sezionali
Presidenti di gruppo
Commissioni SEV
Segretari/e sindacali

Contenuto

A Principi generali	4
Articolo 1 – Diritti dei membri direttamente interessati	4
Articolo 2 – Decisioni.....	4
Articolo 3 – Trattative e delegazioni alle trattative.....	4
Articolo 4 – Ratifica.....	4
Articolo 5 – Coinvolgimento di persone non organizzate o di altri sindacati.....	4
Articolo 6 – Misure di lotta.....	4
Articolo 7 – Deroghe	5
B Disposizioni per grandi imprese	5
Articolo 8 – Conferenza CCL	5
Articolo 9 – Composizione della conferenza CCL.....	5
Articolo 10 – Commissioni CCL.....	5
Articolo 11 – Regolamento.....	5
C Disposizioni per piccole imprese	5
Articolo 12 – Assemblea dei membri.....	5
Articolo 13 – Commissioni CCL.....	5
D Disposizioni per contratti collettivi di lavoro quadro o di settore	5
Articolo 14 – Conferenza CCL	5
Articolo 15 – Protezione dei dati.....	6
Articolo 16 – Disposizioni finali.....	6

A Principi generali

Articolo 1 – Diritti dei membri direttamente interessati

- 1.1 Le decisioni su cataloghi di rivendicazioni, conclusione, modifiche e disdetta di un contratto collettivo di lavoro (CCL) spettano ai membri che vi sono sottoposti. Per queste decisioni, si orientano ai principi e ai valori degli statuti e della carta d'identità del SEV e conferiscono il mandato alla delegazione alle trattative.

Articolo 2 – Decisioni

- 2.1 Se un CCL viene concluso per la prima volta, deve essere indetta una votazione generale tra i membri interessati.
- 2.2 Evoluzioni, modifiche e disdette di CCL possono essere decise da assemblee oppure da conferenze CCL dei membri interessati.
- 2.3 I membri della delegazione alle trattative non hanno diritto di partecipare a queste decisioni.
- 2.4 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.
- 2.5 Se le decisioni vengono prese di stretta misura, è possibile decidere, a maggioranza di due terzi dei presenti, di indire una votazione generale.
- 2.6 Le decisioni non sottostanno al diritto di referendum come da articolo 14.6 degli statuti SEV.

Articolo 3 – Trattative e delegazioni alle trattative

- 3.1 Le delegazioni alle trattative vengono designate dall'assemblea dei membri o dalla conferenza CCL.
- 3.2 La segretaria sindacale o il segretario sindacale competente prepara le trattative e dirige la delegazione alle trattative.
- 3.3 Di ogni delegazione alle trattative deve far parte almeno una persona che sottostà al CCL.
- 3.4 Per CCL di settore o CCL quadro, la conferenza CCL può designare una delegazione priva di persone che sottostanno al contratto stesso.

Articolo 4 – Ratifica

- 4.1 Il Comitato SEV ratifica le decisioni dei membri su CCL nuovi, integralmente rivisti o sulla loro disdetta.

Articolo 5 – Coinvolgimento di persone non organizzate o di altri sindacati

- 5.1 Sia le assemblee di membri convocate per impartire mandati e prendere decisioni relative a CCL, sia le conferenze CCL hanno il diritto di coinvolgere, rispettivamente di invitare a partecipare alle riunioni, persone non organizzate, rispettivamente rappresentanti di altri sindacati.
- 5.2 Le persone non organizzate e i rappresentanti degli altri sindacati possono partecipare alle discussioni, ma non alle decisioni.
- 5.3 Le votazioni consultive sono ammesse.

Articolo 6 – Misure di lotta

- 6.1 Per le decisioni e i procedimenti relativi a misure di lotta fa stato il regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro.

Articolo 7 – Deroghe

- 7.1 In casi motivati, è possibile derogare alle disposizioni degli articoli 1 – 3. Queste deroghe devono essere approvate dal Comitato SEV.

B Disposizioni per grandi imprese

Articolo 8 – Conferenza CCL

- 8.1 Presso le grandi imprese, la presa di decisioni e il conferimento di mandati competono a una conferenza CCL eletta dai membri direttamente interessati.

Articolo 9 – Composizione della conferenza CCL

- 9.1 La conferenza CCL è composta da almeno un membro rappresentante ogni settore di lavoro. La rappresentanza riflette, nel limite del possibile, in modo proporzionale le dimensioni dei settori di lavoro.
Deve essere prestata attenzione a una rappresentanza adeguata dei generi, delle regioni/regioni linguistiche.

Articolo 10 – Commissioni CCL

- 10.1 Le conferenze CCL possono costituire commissioni e delegare a queste singoli compiti.

Articolo 11 – Regolamento

- 11.1 Le conferenze CCL definiscono il proprio funzionamento (proposte, elezioni, durata delle cariche) in un regolamento. Questo dovrà attenersi ai principi degli articoli 1 – 6.

C Disposizioni per piccole imprese

Articolo 12 – Assemblea dei membri

- 12.1 Presso le piccole imprese, la presa di decisioni e il conferimento di mandati competono all'assemblea dei membri che sottostanno al contratto collettivo di lavoro.

Articolo 13 – Commissioni CCL

- 13.1 Le assemblee dei membri possono costituire commissioni e delegare a queste singoli compiti.

D Disposizioni per contratti collettivi di lavoro quadro o di settore

Articolo 14 – Conferenza CCL

- 14.1 In caso di CCL quadro o di settore, viene costituita una conferenza CCL, composta da rappresentanti delle imprese interessate. Ad essa competono almeno le decisioni sulla composizione della delegazione alle trattative e sull'accettazione del risultato delle trattative.



Articolo 15 – Protezione dei dati

15.1 La protezione dei dati viene assicurata tramite il regolamento sulla protezione dei dati del SEV.

Articolo 16 – Disposizioni finali

16.1 Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato SEV il 9 giugno 2023. Entra in vigore il 1° settembre 2023 e sostituisce il regolamento sul contratto collettivo di lavoro (CCL) del 14 febbraio 2020.

Berna, 9 giugno 2023

Il presidente del giorno: Danilo Tonina

La segretaria del giorno: Christina Jäggi